



Comune di
Castelvecchio Di Rocca Barbena
 PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6

OGGETTO:

Conferma aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) - anno 2021.

Nell'anno DUEMILAVENTUNO addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 19:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati, ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
MILANI MARINO	X	
SCRIGNA ANGELO	X	
SCRIGNA STEFANO	X	
MALCO MICHELA		X
MALCO SERGIO	X	
BRIOZZO ELISABETTA	X	
BEFFA GIANNI	X	
MORENO ARMANDA	X	
BADINO GIANPAOLO	X	
DELFINO DIEGO		X
MORENO MORGAN	X	
TOTALE	9	2

Presiede il Sig.: MILANI Marino - Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. ARVASI Alberto - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*.

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI e all'imposta municipale propria (IMU).

Richiamato l'art. 1 commi 748 e 749 della L. n. 160 del 27/12/2019 dove si stabilisce di aumentare l'aliquota base (0,5 per cento) con possibilità di aumentare o diminuire di un punto percentuale, fino all'azzeramento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, e A9, e relative pertinenze, portando l'aliquota allo 0,6 per cento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 754 della succitata norma, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota base della nuova IMU, sarà del 0,86 per cento con la possibilità di aumentarla fino a un massimo del 1,06 per cento;

Considerato altresì che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità) i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima IMU dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Ritenuto, pertanto, per l'anno 2021 e relativamente agli immobili di cui sopra di confermare l'aliquota ordinaria IMU a 1,06%

Richiamati:

- l'art. 1 comma 750 della L. n. 160 del 27/12/2019 dove si conferma l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
- L'art.1 comma 751 della L. n. 160 del 27/12/2019 che prevede l'aliquota pari allo 0,1 per cento con possibilità dei comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Atteso che, per effetto delle previsioni normative sopra indicate, le aliquote previste per l'anno 2021 risultano essere quelle indicate nella sottostante tabella:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,56%	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,25%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%	
Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%	

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”*

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente;

Acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire per quanto in premessa specificato le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria a valere per l'anno 2021:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,56%	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,25%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%	
Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%	

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to MILANI Marino

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to MILANI Marino

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MILANI MARINO
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
ARVASI ALBERTO
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 16.06.2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
ZANELLA SIMONA
_____ F.to _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
 Ai sensi dell'art. 134 c. 4 (D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
ARVASI ALBERTO
_____ F.to _____
